

Condizioni generali di contratto per la vendita e la fornitura di veicoli industriali nuovi di fabbrica e dei loro gruppi meccanici come pure di kit xKD, di ricambi originali MAN, MAN Genuine Parts ecoline e accessori originali MAN

Le seguenti «Condizioni di contratto» valgono per le offerte e le vendite di veicoli industriali nuovi di fabbrica e dei loro gruppi meccanici come pure di kit xKD, di ricambi originali MAN, MAN Genuine Parts ecoline e accessori originali MAN dal venditore (MAN Truck & Bus Svizzera SA) all'acquirente, purché l'acquirente sia un imprenditore che all'atto della stipula del contratto agisca nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale autonoma o una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico. Vendita di veicoli come kit xKD significa: Knocked Down, ad es. CKD (Completely Knocked Down), SKD (Semi Knocked Down), TiB (Truck in the Box) e CiB (Chassis in the Box).

Le condizioni generali di contratto dell'acquirente in contrasto con o discostanti dalle presenti Condizioni generali di contratto non sono vincolanti per il venditore, anche se se ne fa riferimento per l'ordine e il venditore non ha sollevato obiezioni esplicite in merito al loro contenuto.

I. Conclusione del contratto/cessione di diritti e obblighi dell'acquirente

- Le offerte del venditore non sono vincolanti, a meno che nell'offerta non venga espressamente accordato altrimenti. L'acquirente è vincolato all'ordine per un massimo di 6 settimane. Il contratto di compravendita si intende stipulato se il venditore conferma per iscritto l'accettazione dell'ordine dell'oggetto del contratto definito entro i rispettivi termini citati o ne esegue la consegna. La conferma d'ordine scritta del venditore rappresenta il fondamento essenziale del contratto. Tutti gli accordi, gli accordi accessori verbali e le modifiche al contratto sono validi solamente se sono stati confermati per iscritto dal venditore.
- La cessione di diritti e obblighi dell'acquirente derivanti dal contratto di compravendita necessita del consenso scritto del venditore.

II. Prezzi

- I prezzi dell'oggetto del contratto si intendono franco stabilimento oppure franco luogo di consegna pattuito senza sconto e altri abbuoni, maggiorati di IVA (prezzo di acquisto) valida nel giorno della consegna. Le prestazioni accessorie concordate (ad es. costi di trasferimento, imballaggio, costi di finanziamento) vengono fatturati in aggiunta. Diritti doganali, tasse, spese di trasporto e simili costi sono a carico del cliente.
- I prezzi si basano sui prezzi indicati al momento della consegna dell'offerta. In caso di modifiche sostanziali di questa base di calcolo dei costi entro la ricezione della conferma d'ordine, il venditore si riserva il diritto di allineare i prezzi. In linea di principio si applica una variazione minima del 5%. In questi casi l'acquirente può esercitare un diritto di recesso entro 2 settimane dalla ricezione della conferma d'ordine.

III. Pagamento – ritardo di pagamento, compensazione e diritto di ritenzione

- Il prezzo di acquisto e i prezzi di prestazioni accessorie sono esigibili alla consegna dell'oggetto del contratto e alla consegna o all'invio della fattura. Il pagamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato franco spese conformemente agli accordi sul conto indicato dal venditore.
Lettere di credito, cambiali, assegni e mandati di pagamento vengono accettati solo previo accordo specifico e solo a titolo di pagamento non di adempimento, fatturando tutte le spese di cambiali, oneri di riscossione e di altro tipo. Ritrasmissioni e proroghe non sono considerate adempimento. Per la presentazione tempestiva, la protesta, la notifica e la restituzione in caso di insoluto, il venditore non si assume alcuna responsabilità. Non vengono applicati interessi su eventuali acconti.
Se l'acquirente è in ritardo con il pagamento del prezzo d'acquisto, il venditore è autorizzato a esigere interessi di mora pari a 5%.
- L'acquirente può compensare le proprie pretese con i diritti del venditore soltanto se le proprie pretese sono incontestate o è presente un titolo legalmente valido; lo stesso vale per l'applicazione del diritto di ritenzione. Ne fanno eccezione le pretese dell'acquirente risultanti dal medesimo rapporto contrattuale. L'acquirente può fare valere i propri diritti di ritenzione soltanto nella misura in cui essi risultino dal contratto di compravendita.
- Se l'acquirente deve corrispondere interessi e spese, oltre al prezzo d'acquisto della prestazione principale, il pagamento dell'acquirente, che non è sufficiente all'estinzione dell'intero debito, viene computato innanzitutto alle spese, poi agli interessi ed infine alla prestazione principale.

IV. Consegna e ritardo nella consegna

- I termini e le condizioni di consegna, che possono essere concordati in modo vincolante o non vincolante, devono essere indicati per iscritto. Il termine di consegna inizia, salvo diversamente pattuito, alla data della conferma d'ordine scritta, dopo aver chiarito tutti i dettagli tecnici e commerciali e in seguito al pagamento degli acconti, qualora siano stati concordati. Tale termine si intende rispettato se la spedizione risulta pronta entro il termine stesso e viene comunicata al cliente. Nel caso dei ricambi, il termine di consegna si intende rispettato se i ricambi sono stati messi a disposizione franco fabbrica o inviati entro il termine stabilito.
Se durante la decorrenza del termine di consegna l'acquirente richiede modifiche nell'esecuzione o nella fornitura oppure se non adempie puntualmente ai suoi obblighi contrattuali, la decorrenza del termine di consegna viene sospesa. Eventuali ritardi risultanti nella consegna non sono imputabili al venditore. Sono ammesse forniture parziali da parte del venditore.
- L'acquirente può sollecitare il venditore a consegnare la merce dopo che sono decorse 6 settimane dalla scadenza del termine di consegna non vincolante. Il venditore cade in mora solo dopo che è giunto il sollecito. Se l'acquirente ha diritto

al risarcimento di un danno causato dal ritardo di consegna, il diritto al risarcimento è limitato, in caso di negligenza lieve del venditore, al massimo al 5% del prezzo d'acquisto concordato.

- Se l'acquirente, oltre a ciò, vuole recedere dal contratto e/o pretende il risarcimento del danno invece della prestazione, alla scadenza delle sei settimane, di cui al punto 2, comma 1 del presente paragrafo, deve fissare al venditore una scadenza ragionevole. Diritti al risarcimento danni sono esclusi in caso di negligenza lieve.
Se al venditore, nel periodo in cui è caduto in mora, per accidentalità dovesse risultare impossibile effettuare la fornitura, esso risponderà con le suddette limitazioni di responsabilità concordate. Il venditore non risponde se il danno si sarebbe verificato anche in caso di consegna puntuale.
- Qualora un termine di consegna vincolante venga superato, il venditore cade in mora già con il superamento di tale termine. I diritti dell'acquirente vengono stabiliti ai sensi del punto 2 comma 3 e del punto 3 del presente paragrafo.
- Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità del presente paragrafo non si applicano a danni riconducibili ad un inadempimento con colpa grave o preterintenzionale degli obblighi del venditore, del rispettivo rappresentante legale o ausiliario esecutivo né in caso di danni alla salute, lesioni fisiche o morte.
- Cause di forza maggiore o inconvenienti aziendali sopravvenuti presso il venditore o il suo fornitore, che impediscono temporaneamente al venditore, senza che ne abbia colpa, di consegnare l'oggetto del contratto entro il termine stabilito o la scadenza stabilita, prolungano i termini e le scadenze di cui ai punti da 1 a 4 del presente paragrafo per la durata di tali impedimenti causati da dette circostanze. Per forza maggiore si intendono in particolare epidemie e pandemie, mobilitazione, guerra, sommossa, gravi perturbazioni dell'esercizio, incidenti, conflitti di lavoro, fornitura tardiva o errata di materie prime, semilavorati o prodotti finiti necessari, misure od omissioni delle autorità ed eventi naturali. Qualora le interruzioni causino un ritardo nell'erogazione delle prestazioni superiore a 6 mesi, l'acquirente può recedere dal contratto. Altri diritti di recesso restano immutati.
- Se l'acquirente si avvale del diritto di recesso in seguito al mancato rispetto del termine di consegna, ha il diritto di esigere, oltre al rimborso dell'eventuale acconto effettuato, interessi pari a 5%.
- Durante il periodo di fornitura viene fatta riserva di modifiche alla forma o alla costruzione, scostamenti di tonalità cromatica e modifiche di fornitura da parte del venditore, nella misura in cui le modifiche o gli scostamenti siano accettabili per l'acquirente in considerazione degli interessi del venditore. Qualora il venditore faccia uso di caratteri o numeri per contrassegnare l'ordine o l'oggetto del contratto ordinato, non ne derivano alcuni diritti. Le indicazioni in descrizioni valide all'atto della stipula del contratto riguardanti la fornitura, l'aspetto esteriore, le prestazioni, le dimensioni e i pesi, il consumo di fluidi tecnici, i costi di esercizio, le tariffe di trasporto e altri valori relativi all'oggetto del contratto sono da considerare approssimative. Dette indicazioni sono di riferimento per stabilire se l'oggetto del contratto è esente da vizi della cosa come da paragrafo VII Garanzia per i vizi della cosa.

V. Ispezione e spedizione

- L'acquirente ha il diritto di controllare l'oggetto del contratto presso il luogo di ispezione concordato entro 6 giorni dall'avviso di disponibilità di spedizione. L'acquirente rinuncia tacitamente a tale diritto, se il controllo non viene effettuato entro il termine citato o viene impartito l'ordine di spedizione. Quindi, con la consegna all'acquirente o al rispettivo incaricato l'oggetto del contratto si intende accettato e regolarmente consegnato.
La spedizione di ricambi originali MAN, MAN Genuine Parts ecoline e accessori originali MAN avviene senza preavviso di disponibilità alla spedizione. Se il contenuto di una spedizione, il cui imballaggio non è danneggiato, non corrisponde a quello dell'avviso di spedizione, la relativa comunicazione deve pervenire al venditore entro 21 giorni dal ricevimento. Contestazioni e reclami devono essere avanzati nello stesso periodo di tempo compilando i moduli previsti dal venditore o tramite i sistemi elettronici di elaborazione dati messi a disposizione dal venditore. In caso contrario la consegna è considerata accettata.
Tutti i rischi passano all'acquirente al momento della spedizione dell'oggetto del contratto franco stabilimento oppure franco luogo di consegna pattuito, salvo accordi contrattuali diversamente pattuiti nel singolo caso. Se l'acquirente, dopo l'avviso della disponibilità di spedizione, è in ritardo di oltre due settimane con il ritiro dell'oggetto del contratto, con l'emissione delle istruzioni di spedizione, con il pagamento convenuto o con la prestazione della garanzia concordata, il venditore è autorizzato, alla scadenza di una ragionevole dilazione comunicata per iscritto, a esigere il 15% del prezzo d'acquisto a titolo di risarcimento danni. Il risarcimento danni può essere maggiore o minore a seconda che il venditore dimostri un danno maggiore o che l'acquirente dimostri che il danno sorto è minore o che non è sorto alcun danno.
- Se il venditore non si avvale del proprio diritto come da punto 1 del presente paragrafo, ha la facoltà, fatti salvi altri suoi diritti, di disporre liberamente dell'oggetto del contratto e di consegnare al suo posto un oggetto equivalente entro una scadenza adeguata alle medesime condizioni contrattuali.
- Tutti i container e i telai di trasporto rimangono di proprietà del venditore. L'acquirente deve restituirli immediatamente franco spese allo stabilimento di fornitura. Il venditore è autorizzato a fatturare all'acquirente una cauzione per i container di trasporto forniti. L'importo della cauzione viene accreditato corrispondentemente all'acquirente dopo la restituzione dei container di trasporto. L'ammontare dell'importo della rispettiva cauzione si basa sulle tariffe stabilite dal venditore. Il calcolo dell'importo della cauzione viene effettuato periodicamente ad intervalli stabiliti dal venditore.



La cauzione deve essere versata senza contanti tramite rimessa bancaria o assegno.
Il venditore si riserva il diritto di esigere una cauzione per tutti i tipi di container di trasporto.

VI. Riserva di proprietà

1. Ai sensi dell'art. 715 sgg. CC il venditore si riserva la proprietà sull'oggetto contrattuale e su tutti i suoi componenti e accessori fino al completo pagamento del prezzo di acquisto inclusi eventuali interessi di mora e costi. Fino a quel momento il compratore non può cedere né costituire in pegno o prestare l'oggetto della compravendita. È possibile il noleggio soltanto previo consenso scritto del venditore. In caso di eventuale costituzione in pegno, ritenzione oppure sequestro, il compratore deve richiamare l'attenzione sull'esistenza della riserva di proprietà del venditore e darne comunicazione al venditore. Sottoscrivendo l'ordine il compratore autorizza il venditore all'iscrizione nel registro della riserva di proprietà a spese del compratore. Egli si impegna inoltre a comunicare anticipatamente al venditore qualsiasi variazione di sede o domicilio. Se il compratore trasferisce la sua sede o il suo domicilio, egli deve far effettuare a proprie spese la nuova iscrizione della riserva di proprietà nel registro della riserva di proprietà presso la nuova sede o il nuovo domicilio, con riguardo a tutti gli oggetti contrattuali finora soggetti alla riserva di proprietà. Una copia dell'annotazione relativa alla riserva di proprietà va inviata tempestivamente al venditore.
2. In caso di ritardo nei pagamenti il venditore può ritirarsi dal contratto di compravendita. Se il venditore ha diritto al risarcimento danni al posto della prestazione e si riappropria dell'oggetto del contratto, il venditore e l'acquirente si accordano affinché il venditore rimborsi il valore corrente di vendita dell'oggetto al momento del ritiro. Il venditore è autorizzato, salvo gli obblighi di pagamento dell'acquirente, a realizzare il valore migliore possibile dall'oggetto di cui è rientrato in possesso, compresi accessori, tramite vendita a trattativa privata. A sua scelta, il venditore è anche autorizzato a fare stimare il valore normale dell'oggetto del contratto da un perito giurato e di nomina pubblica. Spetta all'acquirente sostenere tutte le spese relative al ritiro e alla valutazione dell'oggetto del contratto. I costi di valutazione ammontano, in mancanza di pezza giustificativa, al 5 % del valore corrente di vendita. Essi possono essere maggiori o minori a seconda che il venditore dimostri costi maggiori o che l'acquirente dimostri che i costi sono minori o che non è sorto alcun costo. Se l'acquirente non adempie ai suoi obblighi di pagamento e il venditore si avvale del suo diritto di riserva di proprietà, in nessun caso è possibile obiettare che l'oggetto del contratto serve a mantenere l'attività dell'acquirente.
3. Fino a che sussiste la riserva di proprietà, il compratore non può disporre dell'oggetto acquistato né può concederne per contratto il godimento a terzi. In particolare la costituzione in pegno oppure garanzia dell'oggetto acquistato non è ammessa senza approvazione scritta del venditore. Le rappresentanze e relazioni attive per il venditore, che agiscono da rivenditori nei confronti del compratore, in caso di rivendita dell'oggetto acquistato al cliente finale devono concordare per principio con quest'ultimo la riserva di proprietà.
In caso di rivendicazioni dei creditori dell'acquirente, in particolare in caso di pignoramento dell'oggetto del contratto, l'acquirente deve informare il venditore a mezzo lettera raccomandata per via aerea. I costi per le misure atte all'eliminazione delle azioni dei creditori dell'acquirente, in particolare per processi di intervento, sono a carico dell'acquirente qualora il venditore non li recuperi dalla controparte.
Per la durata della riserva di proprietà, l'acquirente ha l'obbligo di assicurare l'oggetto del contratto contro incendio, scasso, furto, responsabilità civile e danno in modo tale che i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione spettino al venditore fino al pagamento a saldo e in questo importo. La polizza di assicurazione e le ricevute di pagamento dei premi assicurativi devono essere mostrati al venditore su sua richiesta. L'acquirente ha l'obbligo, per la durata della riserva di proprietà, di mantenere l'oggetto del contratto in buono stato provvedendo senza indugio a fare eseguire tutte le riparazioni necessarie.
4. In caso il paese nel quale l'oggetto acquistato si trova non ammetta la riserva di proprietà, ma conceda al venditore la riserva di altri diritti sull'oggetto acquistato, il venditore può esercitare questi diritti. Il compratore è obbligato, a sua spese, a porre in atto tutte le misure utili per rendere efficaci il diritto di proprietà oppure altri diritti sostitutivi sull'oggetto acquistato ed a mantenerli validi.

VII. Garanzia per i vizi della cosa

1. Rivendicazioni dell'acquirente per vizi della cosa del oggetto acquistato cadono in prescrizione entro 12 mesi dalla consegna dell'oggetto del contratto. In caso di rivendita al cliente finale (partner contrattuale dell'acquirente), le rivendicazioni cadono in prescrizione entro 12 mesi dalla consegna dell'oggetto del contratto al cliente finale, a condizione che la consegna al cliente finale avvenga entro 12 mesi dall'approntamento dell'oggetto del contratto da parte del venditore, a meno che non valga uno dei seguenti regolamenti.
Rivendicazioni dell'acquirente per vizi della cosa degli oggetti acquistati, qui di seguito elencati, cadono in prescrizione come segue:
 - a. per i vizi di gruppi di propulsione montati nei veicoli industriali nuovi come motore, cambio, ripartitore di coppia e asse/i motore/i (ad eccezione di componenti periferici di questi gruppi meccanici) entro 24 mesi dalla consegna dell'oggetto del contratto al cliente finale o dopo 36 mesi dall'approntamento dell'oggetto del contratto da parte del venditore, a seconda di quale condizione si verifica per prima;
 - b. Per vizi di materiale in gruppi nuovi e revisionati relativi al motore, al cambio e agli assi motori entro 24 mesi dall'installazione (nei primi 12 mesi dall'installazione senza limitazione di chilometraggio, poi fino a un massimo di 200 000 km) o 30 mesi dal completamento di tali gruppi da parte del venditore;
 - c. per i vizi di ricambi originali MAN, MAN Genuine Parts ecoline e accessori originali MAN ed entro 12 mesi dalla consegna.
 - d. Per van con la denominazione del modello MAN TGE vale un periodo di prescrizione di 24 mesi dalla consegna dell'oggetto del contratto indipendentemente dal tipo di omologazione. In caso di rivendita al cliente finale (partner contrattuale dell'acquirente), gli obblighi decadono 24 mesi dopo la consegna dell'oggetto dell'acquisto al cliente finale, a condizione che la consegna a quest'ultimo avvenga entro 12 mesi dal completamento dell'oggetto dell'acquisto da parte del venditore.
 - e. Per le batterie ad alto voltaggio montate in furgoni dei modelli denominati MAN TGE, il venditore concede – a integrazione delle altre disposizioni di cui alla

presente sezione – una garanzia di 8 anni a decorrere dalla consegna dell'oggetto della vendita oppure fino a una percorrenza di 160'000 km (si applica il primo tra questi limiti che viene raggiunto). Una diminuzione della capacità della batteria col passare del tempo è dovuta ai componenti e non costituisce difetto ai sensi della presente garanzia, se tale valore non scende, prima che siano trascorsi i periodi sopra citati, sotto il 70% della capacità utile. La presente garanzia non si applica nel caso in cui il difetto sia dovuto al fatto che la batteria ad alto voltaggio non è stata utilizzata, trattata e/o mantenuta in conformità alle istruzioni per l'uso; tale disposizione vale in particolare in riferimento al regolare caricamento della batteria ad alto voltaggio.

2. La riduzione della prescrizione prevista al punto 1 comma 1 e comma 2 non si applica a danni riconducibili a un inadempimento con colpa grave o preterintenzionale degli obblighi del venditore, del rispettivo rappresentante legale o ausiliario esecutivo né in caso di danni alla salute, lesioni fisiche o morte.
3. Se le disposizioni di legge prevedono che il venditore debba rispondere di un danno causato per una leggera negligenza, la responsabilità del venditore è limitata.
La responsabilità civile sussiste soltanto in caso di violazione di obblighi essenziali del contratto, come quelli che il rispettivo contratto d'acquisto, in base al suo contenuto e alle sue finalità, impone al venditore oppure il cui adempimento consente unicamente e principalmente la regolare esecuzione del rispettivo contratto e sulla cui osservanza l'acquirente fa e può fare affidamento. Questa responsabilità è limitata ai danni tipici prevedibili al momento della stipula del contratto. Qualora il danno sia coperto da un'assicurazione stipulata dall'acquirente per il caso specifico di danno (eccetto un'assicurazione cumulativa), il venditore risponde solo per eventuali svantaggi connessi dell'acquirente, ad esempio aumento dei premi assicurativi o pagamento di interessi fino al saldo del danno tramite l'assicurazione.
È esclusa la responsabilità civile personale dei legali rappresentanti, degli ausiliari esecutivi e dei dipendenti aziendali del venditore per danni da essi causati per lieve negligenza.
Per la succitata limitazione ed esclusione di responsabilità si rimanda al punto 2 del presente paragrafo.
4. Indipendentemente da un'eventuale colpa del venditore, resta ferma qualsiasi responsabilità civile del venditore in caso di occultamento intenzionale di un vizio o difetto derivante dall'assunzione di una garanzia o di un rischio di acquisto e come previsto dalla legge sulla responsabilità del produttore.
5. Se l'oggetto del contratto è un kit xKD, in materia di garanzia per i vizi della cosa si applicano le regole previste al paragrafo VII punto 1 comma 1 e n. 1a con le seguenti modifiche:
 - a. Come data di approntamento dell'oggetto del contratto da parte del venditore secondo il paragrafo VII punto 1 comma 1 e punto 1a. si applica la data dalla consegna dal venditore all'acquirente.
 - b. Al paragrafo VII punto 1a. "nei veicoli industriali nuovi" è sostituito da "nei veicoli industriali nuovi o kit xKD".
6. Inoltre il venditore concede una garanzia sulla corrosione perforante di cabine di guida di autocarri per la durata di 60 mesi dal giorno della prima immatricolazione o di 66 mesi dall'approntamento da parte del venditore/dalla consegna dei kit xKD dal venditore all'acquirente, a seconda di quale condizione si verifica per prima.
A tale proposito è necessario che:
 - a. Eventuali trattamenti di conservazione successivi conformi alle prescrizioni di manutenzione devono essere effettuati da un'officina autorizzata (l'acquirente deve presentare la documentazione del trattamento al venditore, pena l'annullamento della garanzia)
 - b. I danni meccanici devono essere riparati da un'officina specializzata. In questa occasione le operazioni di protezione anticorrosione delle cavità devono essere eseguite secondo le istruzioni del venditore.
7. La garanzia su vernice e carrozzeria per i furgoni con la designazione del modello MAN TGE è disciplinata dall'allegato 1 delle presenti condizioni generali di contratto
8. Per l'esecuzione dell'eliminazione dei vizi vale quanto segue:
 - a. Le rivendicazioni per vizi della cosa devono essere avanzate dall'acquirente nei confronti del venditore. Nel caso di rivendicazione di un diritto in forma verbale va consegnata all'acquirente la conferma dell'arrivo dell'avviso per iscritto.
 - b. Se l'oggetto del contratto non funziona più a causa di un vizio della cosa, l'acquirente può rivolgersi a un'altra officina specializzata previa autorizzazione del venditore.
 - c. Per le parti montate nell'ambito dell'eliminazione di vizi l'acquirente, in base al contratto di acquisto, può fare valere diritti di vizi della cosa entro la scadenza del periodo di prescrizione dell'oggetto del contratto.
 - d. Le parti sostituite diventano proprietà del venditore.

9. Il passaggio di proprietà non pregiudica i diritti all'eliminazione dei vizi dell'oggetto del contratto.

10. Nessun vizio della cosa sussiste, ad es. in caso di danni causati

- da sollecitazioni meccaniche esterne;
- dall'inosservanza delle istruzioni d'impiego;
- dalla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione prescritti o dall'esecuzione non corretta degli interventi di manutenzione;
- da parti modificate non correttamente;
- dal montaggio di parti di terzi;
- dall'usura normale, in particolare di batterie, guarnizioni della frizione, pastiglie/guarnizioni di attrito del freno, tamburi del freno, cinghie trapezoidali, cuscinetti, ganci di traino, ralle, spazzole del tergiliscivolo, vetri (danni causati da atti di forza), lampadine, spirali e cavi a spirale;
- dal comportamento di guida errato;
- da conseguenze di incidenti;
- da tubazioni del carburante o filtri imbrattati o otturati.

VIII. Responsabilità per altri danni

1. Altre rivendicazioni dei clienti non disciplinate nel paragrafo VII. Garanzia per i vizi della cosa, cadono in prescrizione nel normale periodo di prescrizione.
2. La responsabilità per ritardo di consegna è disciplinata nel paragrafo IV Consegna e ritardo nella consegna. Per altri diritti al risarcimento danni nei confronti del



venditore si applicano le disposizioni del paragrafo VII. Garanzia per i vizi della cosa, punti 2, 3 e 4.

IX. Consenso all'inoltro dei dati - Connected vehicle

- Funzioni: l'oggetto della vendita è un «Connected Vehicle». Ciò include la trasmissione di dati dal veicolo a un «backend» di MAN Truck & Bus SE («MAN T&B»), Monaco di Baviera, o della collegata Truck & Bus Digital Services GmbH («TBDS»), Monaco di Baviera. TBDS gestisce la piattaforma RIO «<https://start.rio.cloud/>», attraverso la quale l'acquirente si può avvalere dei diversi servizi relativi a gestione della flotta e procedure logistiche. Questi servizi si basano sui dati trasmessi dal «Connected Vehicle».
- Dati: i dati trasmessi dall'oggetto della vendita a MAN T&B e TBDS possono anche essere (in relazione al numero d'identificazione del veicolo) dati personali. Dall'oggetto della vendita vengono trasmessi p. es. i seguenti dati a MAN T&B e TBDS:
 - Informazioni sullo stato del veicolo (ad es. numero dei giri motore, velocità, consumi di carburante)
 - Condizioni ambientali (ad es. temperatura, sensore pioggia, sensore distanza)
 - Stato del funzionamento dei componenti di sistema (ad es. livello di carburante, pressione degli pneumatici, livello della batteria)
 - Guasti e difetti di importanti componenti di sistema (ad es. fari, freni)
 - Reazioni dei sistemi in condizioni di guida particolari (ad es. attivazione del sistema di assistenza alla frenata di emergenza, impiego del sistema di regolazione della stabilità)
 - Informazioni su eventi pericolosi per il veicolo
 - Dati di posizione
- Scopi: MAN T&B e TBDS utilizzano i dati per predisporre servizi che possono essere resi anche dalle aziende collegate a MAN T&B o TBDS e inoltre anche per i seguenti scopi (i risultati delle analisi sono generati solo in forma anonima):
 - costante sviluppo dell'offerta di servizi
 - plausibilizzazione e determinazione di indicatori sulla riduzione dei consumi e dell'usura
 - diagnosi e prevenzione guasti
 - rispetto degli obblighi di garanzia e della responsabilità del produttore (azioni di richiamo)
 - miglioramento della qualità di funzioni del veicolo e ottimizzazione di prodotto e di servizio
- Dichiarazione di consenso: L'acquirente accetta che gli eventuali dati personali e di posizione registrati nell'ambito dell'esercizio dell'oggetto della vendita per gli scopi sopra riportati siano trasmessi a TBDS e MAN T&B. Tutte le analisi eseguite da TBDS e/o MTB T&B sono funzionali agli scopi sopra citati e hanno luogo solo in forma anonima. L'acquirente può revocare per iscritto nei confronti di MAN T&B e TBDS il consenso alla trasmissione dei dati di cui sopra con effetto per il futuro; in caso di revoca, le analisi di cui sopra o altri servizi eventualmente commissionati dall'acquirente che presuppongano una trasmissione di dati, non potranno essere forniti.
- Alienazione, locazione o altra cessione dell'oggetto della vendita: se l'acquirente aliena, cede in locazione o sotto altra forma l'oggetto della vendita per un motivo diverso a un soggetto terzo, si impegna a mettere il terzo a conoscenza delle disposizioni della presente clausola Connected Vehicle.

X. Controllo all'esportazione

- L'esportazione o la riesportazione dell'oggetto della vendita può essere soggetta in tutto o in parte alle disposizioni in materia di sanzioni, esportazione e riesportazione (es. Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, Legge sugli embarghi) e a ordinanze e regolamenti concernenti misure restrittive in relazione a determinati Paesi, persone o regioni. Il venditore è esentato con effetto immediato dall'obbligo di esportazione o riesportazione dell'oggetto della vendita nel caso in cui non riceva (o non riceva in tempo) i permessi necessari per tali attività. A tale proposito il venditore è autorizzato a recedere da un contratto già concluso. In questo caso non sono riconosciuti all'acquirente diritti di risarcimento danni o rimborso spese.
- Il venditore può inoltre decidere in qualsiasi momento, a propria discrezione, di rifiutare di adempiere il contratto per motivi legati al diritto in materia di controlli all'esportazione e sanzioni, nonché di recedere dal contratto. In questo caso non sono riconosciuti all'acquirente diritti di risarcimento danni o rimborso spese.
- L'acquirente si impegna a rispettare sempre, in caso di utilizzo, trasferimento, vendita, esportazione, riesportazione e importazione dell'oggetto della vendita, tutte le leggi e le norme applicabili in materia di esportazione, riesportazione e importazione. Eventuali eccezioni a tale disposizione richiedono un esame preventivo e la successiva conferma scritta da parte del venditore.

XI. Diritto applicabile

Il contratto di compravendita è soggetto al diritto materiale svizzero. È esclusa l'applicazione di norme armonizzate sulla stipula di contratti di compravendita internazionali riguardanti beni mobili e riguardo l'acquisto internazionale di beni mobili.

XII. Luogo di adempimento, foro competente

Luogo di adempimento è il relativo stabilimento del venditore.

Foro competente per il compratore e per il venditore è la sede del venditore. Il venditore ha tuttavia la facoltà di citare il compratore presso la sede oppure il domicilio di quest'ultimo.

In caso di divergenze sull'interpretazione delle presenti »Condizioni generali di contratto« fa fede la versione in lingua tedesca.

XIII. Avvertenze sulla protezione dei dati

Con riferimento alle pertinenti procedure operative, il venditore rileva e tratta dati dell'acquirente che possono anche avere un riferimento personale. Le relative avvertenze sulla protezione dei dati (obbligo di informazione in sede di rilevamento dei dati) sono consultabili al seguente link: www.man.eu/data-protection-notice

XIV. Trasmissione di dati a fornitori di servizi finanziari

In relazione all'adempimento del contratto, i dati relativi all'acquirente rilevati nell'ambito della conclusione del contratto (es. dati dell'acquirente, oggetto della vendita, prezzo, condizioni di pagamento ecc.) vengono trasmessi, in caso di esecuzione di un rifinanziamento del venditore, a fornitori di servizi finanziari (es. banche, assicurazioni per il credito ecc.).

XV. Consenso del fornitore di servizi finanziari all'installazione di features

Si informano espressamente i fornitori di servizi finanziari che l'oggetto della vendita può essere modificato dopo la conclusione del contratto di compravendita a seguito di installazione di parametri funzionali o soluzioni software («features») e/o aggiornamenti per features. I fornitori accettano queste eventuali modifiche dell'oggetto della vendita fin dal loro ingresso nel contratto di compravendita concernente l'oggetto della vendita.

Aggiornato al: 03/2020

Allegato 1: Garanzia su vernice e carrozzeria per MAN TGE

1. MAN Truck & Bus SE concede una garanzia per la carrozzeria dei veicoli di tipo MAN TGE alle seguenti condizioni 3 anni di garanzia per difetti di verniciatura e 12 anni di garanzia per corrosione passante. Con il termine «corrosione passante» si intende una perforazione della lamiera sulla carrozzeria, che si è sviluppata dall'interno (cavità) verso l'esterno.
2. Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna del veicolo da parte di MAN Truck & Bus SE o di un partner della distribuzione MAN autorizzato al primo acquirente o dalla data della prima immatricolazione, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Independentemente da ciò, il periodo di garanzia decorre dal momento in cui il veicolo viene consegnato, immatricolato o utilizzato da un partner della distribuzione MAN autorizzato.
3. Condizione necessaria per l'esecuzione della presente garanzia è che tutti i lavori di assistenza siano stati eseguiti in conformità con le specifiche di MAN Truck & Bus SE.
4. In caso di difetti coperti dalla presente garanzia, MAN Truck & Bus AG farà riparare il difetto da una officina MAN autorizzata.
5. Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti nei confronti di MAN Truck & Bus SE che eccedono quanto previsto dalla riparazione. In particolare, la presente garanzia non copre i reclami per la consegna di un veicolo privo di difetti (consegna sostitutiva). Lo stesso vale per le richieste di risarcimento quali, ad esempio, la fornitura di un veicolo sostitutivo, il risarcimento dei danni o il rimborso di spese inutili. Ciò vale anche nel caso in cui un difetto non possa essere eliminato definitivamente tramite riparazione.
6. La presente garanzia non limita i diritti legali del contraente in qualità di acquirente del veicolo in caso di difetti nei confronti del venditore del veicolo e le eventuali rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto nei confronti di MAN Truck & Bus SE in qualità di produttore del veicolo oltre che le garanzie altrimenti concesse da MAN Truck & Bus SE.
7. È esclusa dalla presente garanzia l'usura naturale, ossia qualsiasi deterioramento del veicolo dovuto all'usura che non sia causato da difetti di materiale o di lavorazione.
8. La presente garanzia non copre sovrastrutture, attrezzature e accessori o difetti del veicolo da essi causati. Lo stesso vale per gli accessori che non sono stati installati e/o forniti di fabbrica.
9. I diritti nei confronti di MAN Truck & Bus SE derivanti dalla presente garanzia sono esclusi se il difetto è dovuto a uno dei seguenti eventi:
 - Il veicolo è stato precedentemente riparato in modo improprio o sottoposto a manutenzione impropria dal contraente stesso o da un terzo che non è una officina MAN autorizzata, oppure
 - non sono state rispettate le norme relative al funzionamento, all'uso e alla cura del veicolo (ad es. le istruzioni per l'uso), oppure
 - il veicolo è stato danneggiato da agenti o influssi esterni (ad es. incidenti, grandine, inondazioni), oppure
 - sono state montate o installate parti del veicolo il cui utilizzo non è stato approvato da MAN Truck & Bus SE o il veicolo è stato modificato in un modo non approvato da MAN Truck & Bus SE (ad es. tuning) oppure
 - il veicolo è stato trattato o sottoposto a sollecitazioni eccessive, ad es. in competizioni motoristiche o a causa di sovraccarico, oppure
 - lo stipulante non ha denunciato immediatamente un difetto, oppure
 - lo stipulante non ha dato immediatamente la possibilità di rimediare al difetto nonostante una richiesta in tal senso.
10. Per la gestione dei diritti di garanzia vale quanto segue:
 - a. i diritti derivanti dalla presente garanzia possono essere fatti valere solo presso officine MAN autorizzate nel SEE e in Svizzera.
 - b. La corretta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata dalla prova di manutenzione.
 - c. MAN Truck & Bus SE può, a propria discrezione, sostituire o riparare la parte difettosa nell'ambito dell'eliminazione dei difetti. Le parti sostituite sono di proprietà di MAN Truck & Bus SE.
 - d. Per le parti installate, verniciate o riparate nell'ambito della riparazione, lo stipulante può far valere i diritti di garanzia sulla base della garanzia MAN Truck & Bus AG fino al termine del periodo di garanzia del veicolo.
 - e. Se il veicolo diventa inutilizzabile a causa di un difetto, lo stipulante è tenuto a rivolgersi alla più vicina officina MAN autorizzata pronto per la manutenzione. Sarà il partner a decidere se il lavoro necessario deve essere svolto sul posto o nella sua officina.

Aggiornato al: 03/2020